

Certificati bianchi per l'efficienza energetica: la Risoluzione del Senato

15 Ottobre 2015

La Commissione Industria del Senato al termine dell'Affare assegnato sull'aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi (**Atto 611**) ha approvato una apposita Risoluzione.

Tra i **numerosi impegni** indicati al Governo, tra cui **alcuni nella direzione auspicata dall'ANCE** in audizione (si veda la notizia di "**Interventi del 1° ottobre 2015**"), si evidenziano, in particolare, i seguenti :

- introdurre **forme di corresponsabilità tra i soggetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi** e soprattutto per gli interventi di maggiori dimensioni, accertare la solidità patrimoniale di entrambi i soggetti (laddove il presentatore del progetto -intermediario tecnico e/o commerciale - non coincida con il beneficiario ultimo dell'incentivo), i quali - se del caso - devono essere chiamati a rispondere in solido”;
- provvedere a una **definizione rigorosa del criterio dell'addizionalità**, al fine di garantire che siano **effettivamente incentivati i soli risparmi energetici ulteriori** rispetto a quelli ottenibili mediante l'impiego di tecnologie *standard* alla luce dell'evoluzione tecnologica o tramite il mero rispetto di obblighi normativi”;
- introdurre **un'apposita disciplina per lo svolgimento delle verifiche**, e in particolare la previsione di specifiche prescrizioni, **l'estensione del periodo di verifica all'intera vita tecnica** e la previsione di sopralluoghi e/o ispezioni da parte del GSE senza preavviso”;
- in relazione alla revisione del sistema sanzionatorio, definire, come prefigurato nel documento del Mise, un meccanismo che consenta la **rideterminazione dei TEE emessi in relazione alle caratteristiche dell'intervento riscontrate a seguito di verifica e quindi ai risparmi energetici effettivamente conseguiti** e il recupero di quelli indebitamente percepiti o dell'equivalente valore monetario”;
- adottare la revisione del cosiddetto **“coefficiente tau”** prevedendo che la **vita tecnica dei beni oggetto di incentivazione sia al massimo pari a 15 anni e in ogni caso non superiore al periodo di ammortamento ordinario e sia poi considerata equivalente alla vita utile ai fini dell'incentivazione medesima**, allo scopo di riconoscere i TEE sulla base dei risparmi effettivamente realizzati e rendicontati dai proponenti al GSE anno dopo anno nell'arco dell'intera vita tecnica, evitando ogni forma di anticipazione che incrementi il rischio per i consumatori di finanziare risparmi energetici non realizzati;
- al fine di contribuire maggiormente al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico al 2020, previa approfondita analisi di efficacia economica e di efficienza ambientale dei progetti e degli *standard*, **includere ulteriori categorie di intervento nell'ambito di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, anche al fine di assicurare il sostegno a interventi di incremento dell'efficienza energetica a più elevata intensità di capitale, maggiore vita tecnica e maggiori ricadute in termini di riduzione dell'impatto ambientale**, quali - ad esempio - i settori idrico, dell'ICT, dei trasporti, del **teleriscaldamento**;
- in via transitoria e fino alla definizione di un sistema di tassazione delle emissioni di CO₂ e del pieno

funzionamento del sistema ETS, **non escludere dall'ambito degli interventi che danno titolo ai certificati bianchi quelli concernenti la produzione di calore da fonti di energia rinnovabile** e da calore di scarto quando sia sostitutiva di fonti fossili, o da gas naturale quando sia in sostituzione del carbone, in ambito industriale;

-assicurare una chiara definizione dei progetti oggetto degli incentivi, garantendo la **semplificazione nell'accesso ai TEE** secondo modalità e requisiti chiaramente definiti *ex ante* e privi di elementi suscettibili di interpretazione.

In allegato la Risoluzione approvata dalla Commissione Industria del Senato.

[22354-Risoluzione approvata dalla Commissione.pdf](#)[Apri](#)